Regione Friuli - Venezia Giulia
Decreto 20 agosto 2010, n. 3131/CULT.FP/2010
Bollettino Ufficiale Regionale 20 ottobre 2010, n. 42

Fondo sociale europeo. POR 2007/2013. Piano generale d'impiego dei mezzi finanziari disponibili per l'esercizio finanziario 2010 per le attività di formazione professionale. Programma specifico n. 71 - Attività di supporto ed informazione in tema di parità di genere e conciliazione nell'ambito del POR. Definizione dello schema di intesa da stipulare con l'Agenzia regionale del lavoro per l'affidamento del relativo incarico e prenotazione fondi.

Allegato

Formazione professionale - Regione Friuli Venezia Giulia - esercizio finanziario 2010 - mezzi finanziari disponibili - piano generale d'impiego - agenzia del lavoro - intesa

L. R. 24/2009, ARTICOLO 7, COMMI 12 – 15.

PIANO GENERALE DI IMPIEGO DEI MEZZI FINANZIARI DISPONIBILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE.

PROGRAMMA SPECIFICO N. 71 – ATTIVITA' di SUPPORTO ED INFORMAZIONE IN TEMA DI PARITA' DI GENERE E CONCILIAZIONE NELL'AMBITO DEL POR

L'anno duemiladieci, il giorno ..... del mese di .....,

- Il Direttore del Servizio gestione interventi per il sistema formativo della Direzione centrale istruzione, formazione e cultura, in qualità di Autorità di gestione responsabile dell'attuazione del POR 2007/2013 (di seguito AdG), sig.a Ileana Ferfoglia, domiciliata per la carica in Trieste, via San Francesco 37,

e

- Il Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro (di seguito Agenzia), dott. Domenico Tranquilli, domiciliato per la carica in Trieste, via San Francesco 37,

preso atto del seguente quadro normativo di riferimento

- Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e s.m.i.;

- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di coesione e s.m.i ;

- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e s.m.i.

- Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego e decreto legislativo di attuazione 25 gennaio 2010, n. 5;

- Indicazioni operative del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'integrazione della dimensione di genere nella valutazione ex ante dei programmi operativi (Programmazione 2007/2013);

- Parere del Comitato delle Regioni non discriminazione, pari opportunità e applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone dd. 18 giugno 2009 (2009/C 211/12);

- Road Map 2006/2010 per le pari opportunità tra donne e uomini, presentata alla Commissione europea dalla Lobby Europea delle Donne;

- Legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale) - di seguito L. r. 76/1982;

- Legge regionale n. 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) - di seguito L. r. 18/2005;

- Programma operativo del Fondo Sociale Europeo – Obiettivo Competitività regionale e Occupazione – 2007/2013, approvato con decisione della Commissione europea C(2007)5480 del 7 novembre 2007 ed adottato definitivamente con deliberazione della Giunta regionale n. 2798 del 16 novembre 2007 - di seguito POR 2007/2013, con particolare riferimento al punto 5.4.1 - Pari Opportunità e non discriminazione (art.16 del Reg.(CE) Consiglio 1083/2006);

- Piano generale di impiego dei mezzi finanziari disponibili per l'esercizio finanziario 2010 per le attività di formazione professionale, di cui all'articolo 7, commi da 12 a 15 della L.r. 24/2009, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 758 del 21 aprile 2010 - di seguito Piano 2010.

premesso che:

- il POR 2007/2013, in conformità con le indicazioni della normativa comunitaria di riferimento, individua nella attuazione del principio di Pari Opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego uno strumento utile a supportare la qualità, l'efficacia e la coerenza del POR medesimo;

- il Comitato di Sorveglianza del POR 2007/2013, nella seduta del 13 dicembre 2007, ha approvato il documento dell'AdG concernente gli orientamenti in materia di pari opportunità e di non discriminazione, il quale prevede attività di informazione e di animazione in materia (punto 5.4.1 POR);

- il Piano 2010 prevede, tra l'altro, il programma specifico n. 71 – Attività di supporto ed informazione in tema di parità di genere e conciliazione nell'ambito del POR, con uno stanziamento di euro 50.000,00.- a valere sul POR 2007/2013;

- per la realizzazione del suddetto programma specifico, il Piano 2010 prevede l'affidamento di un incarico all'Agenzia regionale del lavoro, istituita con la L.r. 18/2005 (Capo II, articoli 9 e seguenti) quale ente funzionale della Regione Friuli Venezia Giulia, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, cui competono, tra l'altro, funzioni di monitoraggio e supporto alla valutazione dell'efficacia delle politiche in materia di lavoro, osservazione del mercato del lavoro, supporto nella realizzazione e gestione di progetti complessi, ed ogni altra funzione delegata dalla Giunta regionale; detto incarico concerne, in particolare, lo svolgimento di attività di informazione istituzionale sulle politiche di

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, al fine di diffondere la conoscenza degli strumenti previsti in materia dalla normativa nazionale e regionale e delle loro modalità di utilizzo nonché delle buone prassi sul territorio;

- il suddetto intervento si inserisce nel modo seguente nel quadro del POR 2007/2013:

-- asse 2 – Occupabilità

-- obiettivo specifico: F) Migliorare l'accesso delle donne all'occupazione e ridurre le disparità di genere

-- obiettivo operativo: A) Rafforzare il sistema degli strumenti per l'accesso e l'utilizzo dei servizi di conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro.

-- categoria di spesa: 69 – Misure per migliorare l'accesso all'occupazione ed aumentare la partecipazione sostenibile delle donne all'occupazione per ridurre la segregazione di genere sul mercato del lavoro e per riconciliare la vita lavorativa e privata, ad esempio facilitando l'accesso ai servizi di custodia dei bambini e all'assistenza delle persone non autosufficienti.

-- azione: 43 - Azioni di sensibilizzazione e informazione sulle opportunità offerte dalle leggi nazionali e regionali in materia di conciliazione;

- per l'affidamento di tale incarico, il Piano 2010 prevede l'adozione di uno specifico atto amministrativo da parte del competente dirigente della Direzione centrale istruzione, formazione e cultura e la sottoscrizione di un'intesa tra il dirigente medesimo e il Direttore dell'Agenzia, con la quale si disciplinano i reciproci rapporti al fine della realizzazione del programma specifico di cui trattasi;

- si ravvisa la necessità di formalizzare l'incarico all'Agenzia che, nella fattispecie, assume il ruolo di organismo beneficiario, definito dalla normativa europea come "un operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell' attuazione delle operazioni..." (art. 2, punto 4, Reg. (CE) n. 1083/2006).

stabiliscono quanto segue

1. L'AdG affida all'Agenzia, che accetta, l'incarico di realizzare, in attuazione del programma specifico n. 71 del Piano 2010, attività di informazione istituzionale sulle politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro , al fine di diffondere la conoscenza degli strumenti previsti in materia dalla normativa nazionale e regionale e delle loro modalità di utilizzo nonché delle buone prassi sul territorio; detto incarico prevede lo svolgimento di attività quali:

a) realizzazione di un programma di seminari rivolti agli operatori del mercato del lavoro e alle persone in età lavorativa nelle province della regione FVG, articolato in aree tematiche concernenti, in particolare: politiche di conciliazione in azienda; sperimentazioni proposte e buone prassi per favorire il part-time; conoscenza ed utilizzazione dei servizi quali badanti, baby sitter, tagesmutter a supporto della conciliazione e del lavoro di cura, imprenditoria femminile, alta formazione, incentivi alle assunzioni;

b) produzione di materiale informativo, anche su supporto informatico, da distribuire in occasione dei seminari;

c) realizzazione di una campagna di informazione tramite la distribuzione di pieghevoli e messaggi radiofonici.

2. Per la realizzazione delle suddette attività l'Agenzia si avvale, oltre che di personale interno, anche di un gruppo di lavoro costituito da personale esterno all'Agenzia stessa (indicativamente tutor, relatori, un coordinatore responsabile della campagna informativa, un esperto in comunicazione istituzionale).

3. Le attività di cui al punto 1 devono concludersi entro il 31 agosto 2011 con la predisposizione di un rapporto finale. Tale rapporto deve essere trasmesso all'AdG entro il 30 novembre 2011, contestualmente al rendiconto finale di cui al punto 12.

4. L'Agenzia si impegna a comunicare all'AdG, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto:

a) la composizione del gruppo di lavoro interno, formato da personale operante presso l'Agenzia, con l'individuazione del coordinatore per l'intera operazione;

b) il programma generale di attività, comprendente:

1) il cronoprogramma con l'indicazione dei prodotti intermedi e degli eventi di comunicazione e di presentazione pubblica che si prevede di realizzare, fermo restando che la realizzazione del progetto stesso deve concludersi entro il 31 agosto 2011 con la produzione del rapporto finale di cui al punto 3;

2) l'indicazione del numero e delle professionalità dei componenti del gruppo di lavoro esterno;

3) l'indicazione del materiale cartaceo e/o multimediale che si prevede di produrre;

4) il piano finanziario, fermo restando che l'importo massimo ammissibile per la realizzazione dell'iniziativa è pari, complessivamente, a euro 50.000,00.

5. L'AdG, ove nulla osti, comunica il proprio assenso in ordine al programma di attività ed alla composizione dei gruppi di lavoro per quanto riguarda il personale esterno; le attività possono essere avviate dopo il ricevimento dell'assenso dell'AdG; l'avvio dell'attività deve essere a sua volta documentato da apposita comunicazione dell'Agenzia all'AdG.

6. L'Agenzia provvede ad individuare sulla base di procedure pubbliche i soggetti in possesso delle professionalità richieste, chiamati a svolgere le attività di cui trattasi; tali procedure, unitamente alle attività relative alla produzione di materiale cartaceo e/o multimediale ed alla realizzazione di eventi di comunicazione, si attuano nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

7. Per la realizzazione delle attività in argomento sono ammissibili spese relative a:

a) personale esterno (tutor, coordinatore , relatori, esperto), comprensive di eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio;

b) materiale divulgativo anche con mezzi multimediali e radiofonici;

c) realizzazione di eventi di comunicazione.

8. Non sono ammissibili spese relative all'attività svolta dal gruppo di lavoro interno di cui al punto 4 lettera a).

9. L'Agenzia si impegna:

a) ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria,

statale e regionale in materia di fondi strutturali europei, con particolare riferimento al Regolamento regionale per il conferimento degli incarichi emanato con D.P.Reg. 0331/Pres. dd. 30/11/2009;

b) ad utilizzare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative alle attività realizzate nell'ambito dell'operazione di cui alla presente intesa;

c) ad assicurare la corretta conservazione dei documenti originali ed in formato elettronico, comprovanti le attività svolte e le spese sostenute, almeno per i tre anni successivi alla chiusura del POR 2007/2013 (secondo quanto disposto dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e dall'art. 19 Reg. (CE) n. 1828/2006), fatta salva in ogni caso la normativa nazionale sulla conservazione degli atti delle PPAA;

d) a garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'art. 69 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e, in particolare, dall'art. 8 del Reg. (CE) n. 1828/2006 che disciplina la responsabilità dei beneficiari relativamente agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico;

e) a trasferire all'AdG i dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dall'AdG.

10. L'AdG trasferisce all'Agenzia le risorse disponibili per la realizzazione dell'attività di cui sopra secondo le previsioni di spesa recate dal programma generale di attività di cui al punto 4, lettera b), in via anticipata, dopo il ricevimento della comunicazione di avvio delle attività prevista al punto 5.

11. L'Agenzia rendiconta all'AdG le spese sostenute a "costi reali". A tale fine trasmette periodicamente all'AdG l'elenco delle spese sostenute accompagnato da una relazione descrittiva dell'attività svolta nel periodo di riferimento nonché da copia della documentazione di spesa (fatture, parcelle, mandati di pagamento, ecc.), utilizzando la

modulistica predisposta dall'AdG stessa. Di norma la rendicontazione viene presentata con cadenza trimestrale ed entro trenta giorni dalla fine del trimestre di riferimento.

12. Il rendiconto finale, comprendente l'ultimo trimestre di attività (giugno/agosto 2011), deve essere presentato entro il 30 novembre 2011 ed è composto da:

a) elenco delle spese sostenute, accompagnato da una relazione descrittiva dell'attività svolta nel periodo di riferimento nonché da copia della documentazione di spesa;

b) riepilogo dei rendiconti periodici, che espone la situazione finale complessiva delle spese sostenute per l'intera operazione.

13. Eventuali somme non utilizzate vanno restituite al bilancio regionale prima della presentazione del rendiconto finale, al quale vanno allegati i documenti atti a dimostrare l'avvenuta restituzione.

14. I controlli di primo livello sono realizzati dall'AdG, sulla base delle modalità di norma adottate ed esplicitate nei documenti che descrivono il sistema di gestione e controllo previsto dall'articolo 71 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

15. Eventuali spese ravvisate non ammissibili a seguito dei controlli di primo livello restano a carico del bilancio dell'Agenzia e le relative somme vanno restituite al bilancio regionale.

16. L'inosservanza del termine stabilito ai punti 3 e 12 per la presentazione del rapporto e del rendiconto finale comporta la revoca dell'incarico con l'obbligo di restituzione dell'intera somma trasferita.

17. La presente intesa è impegnativa per l'Agenzia dalla data della sottoscrizione, mentre lo sarà per l'Adg dalla data del decreto di impegno registrato dall'organo interno di controllo.

Il Direttore del Servizio gestione interventi per il sistema formativo

Ileana Ferfoglia _____

Il Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro

Domenico Tranquilli _____